



PROT. N. c\_g950 – 2767/P

POZZA DI FASSA, 27 marzo 2015

OGGETTO: Ordinanza n. 10/2015

## IL SINDACO

### Richiamate:

- l'ordinanza n. 2/2015 del 19.01.2015 relativa alla chiusura della strada della Val de Sèn Nicolò in località "Vidor" e relativa regolamentazione della circolazione;
- l'ordinanza n. 99/08 del 15.12.2008 relativa alla regolamentazione della circolazione nella Z.T.L. di Gardecia;
- l'ordinanza n. 3/2015 del 19.01.2015 relativa alla regolamentazione della circolazione sui tracciati escursionistici e della circolazione delle motoslitte e battipista sul territorio comunale;

**Preso atto** che alla data odierna non risulta più possibile la manutenzione del tracciato escursionistico n. 11/4/15 denominato "GARDECIA" con partenza dalla località "Soàl" e arrivo in località "Gardecia", stante la progressiva mancanza di neve per lo sciogliersi della stessa;

**Al fine** di tutelare l'incolumità dei cittadini, di evitare incidenti alle persone e alle cose nonché di tutelare il particolare ambiente montano dell'intero territorio comunale;

**Vista** la deliberazione della Giunta comunale n. 90 del 23.06.2009 e successive modifiche;

## ORDINA

1. il punto 3. dell'ordinanza n. 2/2015 del 19.01.2015 è sostituito dal seguente:
  3. l'istituzione del **DIVIETO DI CIRCOLAZIONE** per ogni sorta di veicoli a motore sulle strade delle Valli San Nicolò e Monzoni dalla località "Vidor" in poi, le cui sedi stradali saranno convertite - per la durata della presente e per i rispettivi tratti - nella pista da discesa n. 11/5/2 e nel tracciato escursionistico n. 11/5/17 denominato "VAL DE SÈN NICOLÒ E MUNCIOGN".
2. la revoca del punto 5. dell'ordinanza n. 2/2015 del 19.01.2015;
3. la revoca di altre prescrizioni disposte da precedenti Ordinanze Sindacali incompatibili con la presente.

## INCARICA

l'Ufficio Tecnico Comunale per la rimozione della segnaletica come previsto dalla presente ordinanza.

## AVVERTE CHE

- Ai sensi dell'art. 29 del D.lgs 2.07.2010 n. 104 avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento.
- A norma della legge 06/12/1971 n. 1034 e del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199, avverso il presente provvedimento, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione è data facoltà di proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285, sempre nei termini di 60 (sessanta) giorni, può essere disposto ricorso da chi abbia interesse alla posizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Roma, con la procedura di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 16/12/1992 n. 495.

## DISPONE

- la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio comunale;
- l'invio di copia della presente per opportuna conoscenza e norma:

Al Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato di Moena	Al Distaccamento Polizia Stradale di Cavalese	Al Comando Compagnia Carabinieri di Cavalese
Alla Stazione Carabinieri di Vigo di Fassa	Alla Scuola Alpina della Guardia di Finanza di Predazzo	Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Cavalese
All'Ufficio Polizia Municipale locale	Alla Stazione Polizia Forestale di Pozza di Fassa	Alla Baia Enrosadira località Gardecia
Al rifugio Gardeccia località Gardecia	Al rifugio Stella Alpina località Gardecia	All'Ufficio Tecnico Comunale

**E' FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARE E FAR OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.**

IL SINDACO  
Dellagiacomo dott. Tullio

